

Repertorio n.....del.....

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) dell'ATO Rifiuti n. 5 di Ascoli Piceno, nella persona della Dirigente dott.ssa Fiorella Pierbattista, nata a il, C.F., domiciliata presso la sede dell'A.T.A. Rifiuti di Ascoli Piceno sita in Palazzo San Filippo, Piazza Simonetti n. 32, Ascoli Piceno - assiste l'avv. Massimo Ortenzi del Foro di Fermo
di seguito “*A.T.A. di Ascoli Piceno*”

e

Ascoli Servizi Comunali srl, con sede legale in Ascoli Piceno al n. 1 di Piazza Arringo nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* nato a, C.F. - assiste l'avv. Massimino Luzi del Foro di Ascoli Piceno
di seguito “*Ascoli Servizi comunali*”

e

Picenambiente SpA, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) al n. 25 di Contrada Monte Renzo, nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* nato a il....., C.F. - assiste l'avv. Paolo Volpi del Foro di Ascoli Piceno

e

Comune di Ascoli Piceno, nella persona del Dirigente, nato a il, C.F., domiciliato presso la sede del Comune di Ascoli Piceno sita in Piazza Arringo n. 7, Ascoli Piceno - assiste l'avv.....del Foro di.....

e

Comune di Castel di Lama, nella persona del Dirigente, nato a il, C.F., domiciliato presso la sede del Comune di Castel di Lama sita in Via Carrafo n. 22, Castel di Lama (AP) - assiste l'avv. Paolo Volpi del Foro di Ascoli Piceno

e

Comune di Spinetoli, nella persona del Dirigente, nato a il, C.F., domiciliato presso la sede del Comune di Spinetoli sita in Via Leopardi n. 31, Spinetoli (AP) - assiste l'avv. Paolo Volpi del Foro di Ascoli Piceno

e

Unione Montana del Tronto e Valfluvione, nella persona del Dirigente, nato a il, C.F., domiciliato presso la sede dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione sita in Via della Cartiera n. 1, Ascoli Piceno - assiste l'avv. Giampiero Casagrande del Foro di Ascoli Piceno

e

la Provincia di Ascoli Piceno, nella persona della Dirigente del Servizio Tutela Ambientale dott.ssa Luigina Amurri **nata a il**, C.F. **.....**, domiciliata presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno sita in Palazzo San Filippo, Piazza Simonetti n. 32, Ascoli Piceno - assiste l'avv. Massimo Ortenzi del Foro di Fermo

PREMESSO CHE

1. In base a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2009 e s.m.i. recante *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*, le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito della Regione Marche, di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006, sono svolte dall’Assemblea Territoriale d’Ambito – A.T.A. alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale – ATO.
2. L’A.T.A. di Ascoli Piceno, costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ricadenti nell’ATO o loro delegati, è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza legale, ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.
3. La società Ascoli Servizi comunali srl, società mista locale partecipata dal Comune di Ascoli Piceno e da soci privati, è il gestore del servizio pubblico locale di “igiene integrato” del Comune di Ascoli Piceno. Dal 2003 risulta affidataria di un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) sulla base del contratto di concessione amministrativa della Regione Marche proprietaria del suddetto impianto, ora in via trasferimento all’ATA ATO 5 di Ascoli Piceno giusta DGR n.513 del 6/7/2015;
4. La società Picenambiente SpA è una società mista pubblico- privata concessionaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili, compresi i rifiuti speciali nonché le attività di libero mercato nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti, affidataria per n. 29/28 Comuni della Provincia di Ascoli Piceno.
5. Presso il Polo Impiantistico di Relluce, a far data dal 01.02.2015, divenne impossibile poter abbancare ulteriori rifiuti a causa dell’esaurimento delle volumetrie disponibili nella predetta discarica. La cd. emergenza “rifiuti” già manifestatasi nel corso dell’anno 2014, continuava quindi ad essere affrontata dal Presidente della Provincia con apposite ordinanze adottate *ex*

art.191 del D. Lgs 152/2006 così specificate: Decreto n. 16 del 29.01.2015, n. 30 del 12.02.2015, n.57 del 16.03.2015 e n.155 del 29.07.2015. I citati provvedimenti d'urgenza disponevano che i rifiuti indifferenziati prodotti dai 33 Comuni dell'ATO 5 di Ascoli Piceno venissero abbancati presso la discarica della società Geta srl (discarica che in via ordinaria era autorizzata a ricevere solo rifiuti speciali e pericolosi) ubicata nel Comune di Ascoli Piceno in località Alto Bretta, previo trattamento preliminare presso l'impianto regionale TMB di Relluce.

6. Allo scopo di regolarizzare anche sotto il profilo giuridico - amministrativo e economico finanziario, il nuovo sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti, il Presidente dell'A.T.A. di Ascoli Piceno propose alla società Ascoli Servizi Comunali Srl, quale allora affidataria dell'impianto di trattamento TMB di Ascoli Piceno, di siglare la convenzione per il conferimento - ai fini del trattamento- dei suddetti rifiuti urbani di tutti e 33 i Comuni dell'ATA 5 di Ascoli Piceno. L'atto di Convenzione fu deliberato dall'A.T.A. di Ascoli Piceno nella seduta del 3 Marzo 2015. La Società Ascoli Servizi Comunali srl comunicò formalmente la decisione di *“..non procedere alla sottoscrizione della convenzione”*.
7. Con deliberazione n. 20 del 06.08.2015 l' A.T.A. di Ascoli Piceno forniva indirizzi al fine di fronteggiare la perdurante emergenza rifiuti. Infatti il procedimento unico VIA - AIA, riguardante il progetto di realizzazione di una nuova discarica - cd. VI Vasca in località Relluce- presentato dalla società Ascoli Servizi Comunale Srl, si era concluso con *“giudizio negativo”*, come da Determinazione Dirigenziale a firma del Dirigente del Servizio Tutela ambientale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1923 del 04.08.2015.

TENUTO CONTO che tra le parti sono insorte diverse controversie giudiziarie, nello specifico:

A)

- Il Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo delle Marche RG n. 226/2015 contro la Provincia di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti della Geta srl e Secit SpA, non costituiti in giudizio, per chiedere l'annullamento dei decreti del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 16 del 29.01.2015, n. 30 del 12.02.2015, n. 57 del 16.03.2015.

B)

- Il Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo delle Marche RG n. 688/2015 contro la Provincia di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Ascoli Servizi Comunali srl e di Picenambiente SpA, non costituiti in giudizio, per chiedere l'annullamento del

decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 155 del 29.07.2015 nonché di ogni atto precedente, presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato.

C)

- Ascoli Servizi Comunali srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo delle Marche RG n. 699/2015 contro la Provincia di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Geta srl, di Ecoimpianti srl e di Picenambiente SpA, non costituiti in giudizio, per chiedere l'annullamento dei decreti del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 155 del 29.07.2015, della nota n. 43298 del 22.09.2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

D)

- Ascoli Servizi Comunali srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo delle Marche RG n. 260/2016 contro la Provincia di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Geta srl, di Ecoimpianti srl e di Picenambiente SpA, non costituiti in giudizio, per chiedere l'annullamento dei decreti del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 10 del 29.01.2016, n. 23 del 19.02.2016 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

E)

- Il Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo delle Marche RG n. 267/2016 contro la Provincia di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti della Geta srl, Ascoli Servizi Comunali srl, Piceambiente SpA, non costituiti in giudizio, per chiedere l'annullamento del decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 23 del 19.02.2016 nonché di ogni atto precedente, presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato.

F)

- Ascoli Servizi Comunali srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo delle Marche RG n. 256/2016 contro la Provincia di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Geta srl e di Secit SpA, non costituiti in giudizio, per chiedere l'annullamento dei decreti del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 16 del 29.01.2015, n. 30 del 12.02.2015, n. 57 del 16.03.2015.

I ricorsi elencati in premessa afferiscono tutti alla medesima vicenda sostanziale, vale a dire l'impugnazione dei decreti emessi dal Presidente della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 191

del D. Lgs. n. 152/2006, dichiaratamente finalizzati a fronteggiare la fase cd. emergenziale attinente il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio provinciale.

In tutti i giudizi si è costituita la Provincia di Ascoli Piceno controdeducendo alle censure mosse dai ricorrenti e chiedendo il rigetto dei ricorsi in epigrafe.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha inteso riunire i ricorsi e, in Camera di Consiglio del 07.10.2016 e del 18.11.2016, ha pronunciato **la sentenza n. 669/2016** con la quale ha respinto i ricorsi e ha condannato il Comune di Ascoli Piceno e la società Ascoli Servizi Comunali srl, in solido, al pagamento delle spese del giudizio per complessivi **€ 3.000,00** in favore della Provincia di Ascoli Piceno.

I giudici hanno dichiarato la legittimità dei provvedimenti impugnati in base al presupposto, giudicato indiscutibile, che la discarica di Relluce avesse esaurito la propria capacità abbancativa; inoltre non si è ravvisato alcun disegno persecutorio compiuto in danno dei ricorrenti.

Parimenti infondate, si legge in sentenza, risultano le deduzioni circa la violazione dell'art. 200 del D. lgs. n. 152/2006 ovvero in merito all'urgenza sottesa all'emanazione dei decreti del Presidente della Provincia ex art. 191, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 e, da ultimo, non si è ravvista alcuna contraddittorietà dei decreti presidenziali impugnati .

TENUTO CONTO che tra le parti sono insorte ulteriori controversie giudiziarie, nello specifico:

G)

- Ascoli Servizi Comunali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo delle Marche RG n. 696/2015 contro l'A.T.A. di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per chiedere l'annullamento del verbale dell'Assemblea Territoriale di Ambito del 06.08.2015 con cui è stato approvato l'Atto di indirizzo relativo all'attuazione della D.G.R. Marche n. 513 del 06.07.2015.

H)

- Ascoli Servizi Comunali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo delle Marche RG n. 697/2015 contro la Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti dell' A.T.A. di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per chiedere l'annullamento della D.G.R. Marche n. 513 del 06.07.2015 pubblicata sul BUR Marche n. 59 del 24.07.2015, della nota 7 della Regione Marche – Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie Prot. n. 7997 del 26.08.2015 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con cui la Regione Marche, in accoglimento dell'istanza presentata dall'A.T.A. di Ascoli Piceno, ha disposto il trasferimento alla stessa A.T.A. dell'impianto di Relluce - gestito dal 2003 da Ascoli Servizi Comunali - ex artt. 6 e 7 della L.R. n. 28/1999 e dell'art. 7 della L.R. n. 24/2009.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha inteso riunire i ricorsi e, in Camera di Consiglio del 07.10.2016 e del 18.11.2016, ha pronunciato **la sentenza n. 671/2016** con la quale ha respinto i ricorsi con compensazione delle spese del giudizio ed hanno statuito che il Comune di Ascoli Piceno non può ritenersi proprietario dell'impianto bene demaniale dal momento che lo stesso gli è stato dato in concessione d'uso.

TENUTO CONTO che tra le parti sono insorte ulteriori controversie giudiziarie, nello specifico:

I)

- Ascoli Servizi Comunali srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo delle Marche RG n. 757/2015 contro l'A.T.A. di Ascoli Piceno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Geta srl e Piceambiente SpA, non costituite in giudizio, per chiedere l'annullamento della Delibera dell'Assemblea dell'ATA n. 5 n. 21 del 29.09.2015 recante *"Approvazione n. 4 schemi di convenzione per la disciplina del conferimento dei rifiuti – CER 200301 e CER 200303 – all'impianto TMB di Relluce e successivo smaltimento e trattamento nella discarica di Geta srl di Ascoli Piceno in loc. Alto Bretta"* e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

La deliberazione impugnata ha per oggetto l'approvazione degli schemi di convenzione per la disciplina e trasferimento di rifiuti dall'impianto di TMB di Relluce alla discarica sita in località Alto Bretta.

L'interesse a impugnare la deliberazione n. 21/2015 trae causa, tra l'altro, dalla asserita non remuneratività delle tariffe nella gestione emergenziale (€ 95/ton).

Per tali motivi Ascoli Servizi Comunali si è rifiutata di sottoscrivere la Convenzione approvata dall'A.T.A. ritenendo viziati i provvedimenti presupposti.

Si è costituita l'A.T.A. di Ascoli Piceno chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, in Camera di Consiglio del 07.10.2016 e del 18.11.2016, ha pronunciato **la sentenza n. 672/2016** con la quale ha respinto il ricorso e ha condannato la società Ascoli Servizi Comunali srl al pagamento delle spese del giudizio per complessivi € 1.000,00 in favore dell'A.T.A. di Ascoli Piceno.

I giudici hanno sancito che le tariffe dei servizi pubblici sono fissate unilateralmente dagli enti pubblici titolari dei servizi stessi (in ciò risiede la differenza tra tariffe e prezzo di mercato).

La determinazione delle tariffe, si legge in sentenza, presuppone un'attività istruttoria ma, al riguardo, Ascoli Servizi Comunali non ha formulato alcuna censura.

E' ovvio, statuiscono i giudici, che la ricorrente non ha diritto a vedersi corrispondere dai Comuni che fanno parte dell'Ambito la tariffa intera dal momento che non svolge più la massima parte del servizio.

E' evidente che solo l'illegittimità di tutta la fase emergenziale avrebbe potuto rendere gli atti oggetto del ricorso illegittimi.

La necessità di determinare le tariffe e la gestione amministrativa della fase emergenziale è sorta in conseguenza del comportamento ostruzionistico di Ascoli Servizi Comunali, continuano i giudici, concretizzatosi nel rifiuto di sottoscrivere la Convenzione predisposta dall'A.T.A. nel 2015.

Ciò ha determinato l'impossibilità, per i Comuni d'Ambito, di liquidare le fatture presentate dalla società ricorrente, visto che gli enti pubblici sono legittimati ad eseguire pagamenti solo in presenza di contratti stipulati in forma scritta.

La decisione dell'A.T.A. di incassare direttamente dai Comuni l'importo della tariffa e di ripartirlo fra la società Ascoli Servizi Comunali, Piceambiente SpA e Secit srl, non incide in alcun modo sui diritti delle ditte stesse che possono, semmai, essere interessate alla tempestiva liquidazione.

I giudici statuiscono, tuttavia, che seppure ciò non costituisce l'oggetto del *petitum* va puntualizzato che, avendo l'A.T.A. disposto una modifica retroattiva delle modalità di regolazione contabile della fase gestionale, Ascoli Servizi Comunali ha diritto a vedersi corrispondere gli importi relativi alle operazioni di "fatturazione-gestione amministrativa" effettivamente svolte in esecuzione delle ordinanze emergenziali nn. 16, 30 e 57 del 2015.

Ma ciò, si evince nella pronuncia in esame, presuppone che la ricorrente sottoscriva la Convenzione perché, in caso contrario, per conseguire il pagamento delle somme in questione dovrebbe proporre l'azione di cui all'art. 2041 c.c.

Ulteriori censure sono state ritenute infondate, con particolare riguardo alla qualifica di A.T.A. quale intermediario.

TENUTO CONTO, infine, che tra le parti sono insorte ulteriori controversie giudiziarie, nello specifico: Ascoli Servizi Comunali ha proposto, dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, i ricorsi per decreto ingiuntivo, meglio descritti di seguito, in considerazione del mancato pagamento da parte dei Comuni ed Enti beneficiari dei servizi.

L)

La società Ascoli Servizi Comunali ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro Piceambiente SpA avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, R.G. n. 702/2014, per chiedere il pagamento delle somme, portate da diverse fatture, per la complessiva somma pari a € 1.122.074,18. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in data, ha rilasciato il decreto ingiuntivo n. 303/2014 che è stato opposto da parte di Picenambiente SpA, RG n. Nelle more del giudizio di opposizione, la società Ascoli Servizi Comunali, giusta ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, veniva autorizzata a chiamare in causa, con atto di citazione di terzo, l'A.T.A. di Ascoli Piceno, che si è ritualmente costituita in giudizio.

M)

La società Ascoli Servizi Comunali ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro Piceambiente SpA avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, per chiedere il pagamento delle somme, portate da diverse fatture, per la complessiva somma pari a € 1.248.887,14. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 29.10.2015, ha rilasciato il decreto ingiuntivo n. 784/2015 che è stato opposto da parte di Picenambiente SpA, RG n. 2885/2015. Nelle more del giudizio di opposizione, la società Ascoli Servizi Comunali, giusta ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, veniva autorizzata a chiamare in causa, con atto di citazione di terzo, l'A.T.A. di Ascoli Piceno, che si è ritualmente costituita in giudizio.

La PicenAmbiente SpA, in ottemperanza di quanto deliberato dall'A.T.A. dell'ATO Rifiuti n. 5 ed in attuazione delle Convenzioni di servizio sottoscritte con la medesima, ha provveduto a liquidare all'A.T.A., a fronte delle fatture emesse num. 1 del 23/12/2015 (pari a € 940.000,00) e num. 1 del 18/3/2016 (pari a € 1.197.604,97), tutti gli importi dovuti a propri conferimenti per conto dei Comuni deleganti, per un importo complessivo di € 2.138.104,97(integr. Picenambiente)

N)

La società Ascoli Servizi Comunali ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro il Comune di Castel di Lama avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, per chiedere il pagamento delle somme, portate da diverse fatture, per la complessiva somma pari a € 56.070,14. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 03.11.2015, ha rilasciato il decreto ingiuntivo n. 801/2015 che è stato opposto da parte del Comune di Castel di Lama, RG n. 2884/2015. Nelle more del giudizio di opposizione, la società Ascoli Servizi Comunali, giusta ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, veniva autorizzata a chiamare in causa, con atto di citazione di terzo, l'A.T.A. di Ascoli Piceno, che si è ritualmente costituita in giudizio.

O) La società Ascoli Servizi Comunali ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, per chiedere il pagamento delle somme, portate da diverse fatture, per la complessiva somma pari a € 56.427,56. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 30.1.2015, ha rilasciato il decreto ingiuntivo n. 866/2015 che è stato opposto da parte dell'Unione l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione , RG n. 123/2016. Nelle more del giudizio di opposizione, la società Ascoli Servizi Comunali, giusta ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, veniva autorizzata a chiamare in causa, con atto di citazione di terzo, l'A.T.A. di Ascoli Piceno, che si è ritualmente costituita in giudizio.

P)

La società Ascoli Servizi Comunali ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro il Comune di Spinetoli avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, R.G., per chiedere il pagamento delle somme, portate da diverse fatture, per la complessiva somma pari a € 97.531,06. Il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 27.10.2015, ha rilasciato il decreto ingiuntivo n. 769/2015 che è stato opposto da parte del Comune di Spinetoli. Nelle more del giudizio di opposizione, la società Ascoli Servizi Comunali, giusta ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, veniva autorizzata a chiamare in causa, con atto di citazione di terzo, l'A.T.A. di Ascoli Piceno, che si è ritualmente costituita in giudizio.

La fattispecie oggetto di accordo ai fini delle imposte dirette trova pieno riconoscimento nel dettato normativo di cui all'articolo 109 c. 1 seconda parte del dpr n 917/1986, e ai fini iva ai sensi dell'art. 26 comma 2, dpr n 633/1972

- TANTO PREMESSO

I legali rappresentanti delle società Ascoli Servizi Comunali srl e Picenambiente SpA, unitamente ai Sindaci dei Comuni di Ascoli Piceno, Castel di Lama, Spinetoli, il Presidente dell'Unione Montana del Tronto e Valfluvione e il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno e dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) dell'ATO Rifiuti n. 5 di Ascoli Piceno, si sono dichiarati disponibili a formulare una proposta di transazione, ciascuno per quanto di competenza, al fine di definire bonariamente tutte le controversie in essere alle condizioni meglio spiegate di seguito, con definizione di tutti i rapporti e le liti in essere ad oggi, come da note acquisite al Protocollo dell'A.T.A. di Ascoli Piceno n.....del..... a firma di....a firma di... a firma di, sì da non aver più nulla a pretendere per gli stessi fatti costitutivi già spiegati nelle domande giudiziali.

Tanto premesso, poiché nelle more del contenzioso le Parti hanno deciso di definirlo totalmente, esse stipulano all'uopo la presente transazione e

CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrale ed essenziale della transazione.

Le Parti, in via transattiva, , rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti intercorsi.

Art. 2 Principi e criteri di calcolo

Con riguardo alla definizione dei rapporti obbligatori relativi alla gestione della c.d. fase emergenziale le Parti, in maniera concorde, danno atto che il periodo temporale di riferimento è individuato dal 1.2.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 31.12.2016.

Per Ascoli Servizi Comunali/Ata

La società Ascoli Servizi Comunali, quale soggetto giuridico che ha operato in qualità di affidatario dell'impianto TMB di Ascoli Piceno fino al 30.06.2016, è tenuta alla firma della Convenzione di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 21/2015.

Pertanto il presente accordo di transazione, per ciò che attiene al rapporto obbligatorio tra le parti, è determinato in base al quantitativo dei rifiuti conferiti e degli importi relativi ai servizi come determinati nelle Convenzioni di cui alla richiamata Deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 21/2015.

In particolare, per il periodo dal 1 febbraio 2015 al 31 luglio 2015 viene riconosciuta la gestione emergenziale dei rifiuti posta in essere dalla Ascoli Servizi Comunali srl in esecuzione dei Decreti Presidenziali n° 16,30 e 57 del 2015 e, consequenzialmente:

- Ascoli Servizi Comunali si impegna a sottoscrivere la Convenzione con l'A.T.A. di cui alla Delibera n° 21 del 2015 avente ad oggetto la disciplina del conferimento dei rifiuti – CER 200301 e CER 200303 – all'impianto TMB di Relluce ai fini del trattamento e successivo smaltimento nella discarica di servizio individuata dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'ATA - ATO5.
- L'ATA dell'ATO rifiuti n° 5 di Ascoli Piceno rappresenta, per il tramite dell'Assemblea, ai comuni che hanno beneficiato nel suddetto periodo, dal 01.02.2015 al 31.07.2015, della gestione eseguita da Ascoli Servizi Comunali la necessità di accettare e liquidare le fatture emesse da quest'ultima per l'attività concretamente svolta;
- Ascoli Servizi Comunali s.r.l. si impegna ad emettere una nota di credito in favore dei predetti Comuni direttamente per ciascuna delle fatture di cui al periodo in esame, pari ad €/t 0,45, somma corrispondente all'eccedenza rispetto al prezzo di conferimento €/ton 95,00 pattuito nella convenzione di cui alla citata delibera n° 21/2015,
- In riferimento ai rifiuti in uscita dal TMB di Relluce e conferiti presso la discarica di Geta, sita in località Alto Bretta, Ascoli Servizi Comunali srl si impegna a corrispondere all'ATA dell'ATO Rifiuti n° 5 di Ascoli – dietro emissione di specifica fattura – le somme relative al:
 - Contributo alla viabilità provinciale;
 - Contributo alla viabilità comunale;
 - Contributo per il disagio ambientale;
 - Trasporto;
 - Smaltimento;

- Nolo cassoni

Determinate secondo i valori espressamente indicati nella convenzione di alla citata delibera n° 21/2015.

- L'ATA corrisponderà ad Ascoli Servizi Comunali le somme, determinate su base annua, per il servizio di trattamento e pesa dei rifiuti conferiti presso il TMB.
- L'ATA corrisponderà ad Ascoli Servizi Comunali le somme per il servizio di gestione amministrativa dei rifiuti conferiti presso il TMB dal 01.02.2015 al 31.07.2015.

Per il Comune di Ascoli Piceno/ATA

Il Comune di Ascoli Piceno, direttamente o per il tramite del gestore Ascoli Servizi Comunali srl, è tenuto alla firma della Convenzione di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 21/2015; pertanto il presente accordo di transazione, per ciò che attiene a quanto dovuto dal Comune all'ATA, è determinato in base al quantitativo dei rifiuti conferiti all'impianto TMB a partire dal 01.02.2015 secondo gli importi ivi indicati.

Per Ascoli Servizi Comunali/ Comuni

Per ciò che attiene al rapporto obbligatorio tra i comuni di Castel di Lama, Spinetoli ed Unione Montana del Tronto e Valfluvione, firmatari del presente atto, e la Soc. Ascoli Servizi Comunali,

- ciascun Ente che ha ricevuto le fatture emesse dalla Soc. Ascoli Servizi Comunali, provvede a liquidare gli importi alla predetta società;
- Ascoli Servizi Comunali s.r.l. si impegna ad emettere una nota di credito in favore dei predetti Enti per ciascuna delle fatture di cui al periodo in esame, pari ad €/t 0,45, somma corrispondente all'eccedenza rispetto al prezzo di conferimento €/ton 95,00 pattuito nella convenzione di cui alla citata delibera n° 21/2015.

Art. 3 Ascoli Servizi Comunali / A.T.A. di Ascoli Piceno

Le Parti decidono di definire in via transattiva i loro rapporti ed all'uopo stipulano la presente transazione, convenendo e stabilendo che:

1. Ascoli Servizi Comunali si impegna a versare, in favore dell'A.T.A. di Ascoli Piceno, a definitiva ottemperanza delle sentenze del TAR Marche n. 669/2016, n. 671/2016, n. 672/2016, la somma omnicomprensiva pari a € 3.586.754,97 oltre l'iva di legge per un totale complessivo di € 3.945.430,47 iva compresa per il periodo 01/02/2015 al 31/12/2016 (Documento n. 1 in calce al presente atto accettato dalle parti senza sollevare eccezioni o riserva alcuna per il periodo 1/2/2015 – 31/12/2016) somma che l'A.T.A. a tacitazione di ogni diritto così giudizialmente conseguito, accetta, rinunciando espressamente alla quota di interessi legali maturati e maturandi

sul predetto importo ed ad ogni altro accessorio di legge, compresa la rivalutazione monetaria sulla medesima somma.

2. l'A.T.A. di Ascoli Piceno riconosce solo parzialmente la fondatezza delle pretese svolte dalla società Ascoli Servizi Comunali, azionate con il giudizio conclusosi, allo stato, con la sentenza n. 672/2016 del Tribunale Amministrativo delle Marche (RG n. 757/2015), al solo fine di prevenire il rischio sotteso all'alea dell'eventuale giudizio in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., come sancito dal Giudice Amministrativo, tenuto conto dei documenti agli atti e del pericolo di soccombenza dell'Ente. Al riguardo si impegna a versare, in favore di Ascoli Servizi Comunali, per le cause prima spiegate, la somma omnicomprensiva pari a € 2.040.354,81 oltre l'iva di legge per un totale complessivo di € 2.244.390,29 iva compresa per il periodo 01/08/2015 al 31/12/2016 (Documento n. 2 in calce al presente atto accettata dalle parti senza sollevare eccezioni o riserva alcuna per il periodo 1/2/2015 – 31/12/2016)

Pertanto sulla base di quanto determinato ai punti 2 e 3 del presente articolo, la società Ascoli Servizi Comunali Srl deve versare all'ATA la somma di € 1.546.400,16 al netto dell'iva, ovvero € 1.701.040,18 iva di legge compresa: tenuto conto della cessione del credito pattuita e operata, con il presente accordo al successivo art. 7 lett. B., a favore dell'Ascoli Servizi Comunali, dal suddetto importo di € 1.701.040,18 iva compresa viene detratto l'importo relativo alla nota di credito emessa a favore della PicenAmbiente Spa pari ad € 1.199.144,95 iva compresa, pertanto in conclusione l'Ascoli Servizi Comunali Srl si impegna a versare all'ATA l'importo pari a € 501.895,23 iva compresa, entro il somma a saldo accettata dalle parti senza sollevare eccezioni o riserva alcuna per il periodo dal 1/2/2015 al 31/12/2016.

3. Per quanto riguarda le spese giudiziali di tutte le cause sin qui considerate, nessuna eccettuata od esclusa, le stesse si intendono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà professionale.

Art. 4 Ascoli Servizi Comunali / Provincia di Ascoli Piceno

Le Parti decidono di definire in via transattiva i loro rapporti ed all'uopo stipulano la presente transazione, convenendo e stabilendo che:

1. Ascoli Servizi Comunali si impegna a versare, in favore della Provincia di Ascoli Piceno, per le cause prima spiegate, la somma omnicomprensiva pari a € 2.500,00, oltre spese di registrazione, per le spese di giudizio riconosciute dalle sentenze n. 669/2016, n. 671/2016 e n. 672/2016 del Tribunale Amministrativo delle Marche.

2. La Provincia di Ascoli Piceno rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulla suddetta somme per come liquidata in sentenza.

Art.5 Comune di Ascoli Piceno /A.T.A. di Ascoli Piceno

Le Parti decidono di definire in via transattiva i loro rapporti ed all'uopo stipulano la presente transazione, convenendo e stabilendo che:

1. Il Comune di Ascoli Piceno, in esecuzione delle sentenze TAR Marche n. 669/2016, n. 671/2016, n. 672/2016, si impegna a sottoscrivere la Convenzione con l'A.T.A. avente ad oggetto la disciplina del conferimento dei rifiuti – CER 200301 e CER 200303 – all'impianto TMB di Relluce e successivo smaltimento nella discarica di servizio individuata dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'ATA -ATO5, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto transattivo.
2. Per quanto riguarda le spese giudiziali di tutte le cause sin qui considerate, nessuna eccettuata od esclusa, le stesse si intendono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà professionale.

Art. 6 Comune di Ascoli Piceno/ Provincia di Ascoli Piceno

Le Parti decidono di definire in via transattiva i loro rapporti ed all'uopo stipulano la presente transazione, convenendo e stabilendo che:

1. Ascoli Servizi Comunali si impegna a versare, in favore della Provincia di Ascoli Piceno, per le cause prima spiegate, la somma omnicomprensiva pari a € 1.500,00, oltre spese di registrazione, per le spese di giudizio riconosciute dalla sentenza n. 669/2016 del Tribunale Amministrativo delle Marche.
2. La Provincia di Ascoli Piceno rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulla suddetta somme per come liquidata in sentenza.

Art. 7 A.T.A. di Ascoli Piceno / PicenAmbiente Spa / Ascoli Servizi Comunali Srl (Int. Picenambiente)

La Parti, Ascoli Servizi Comunali, PicenAmbiente Spa e ATA Rifiuti Ato 5 di Ascoli Piceno decidono di definire in via transattiva i loro rapporti per il periodo 1/2/2015 – 31/7/2015 ed all'uopo stipulano la presente transazione, convenendo e stabilendo quanto segue.

A) Regolazione rapporti economici e finanziari tra A.T.A. di Ascoli Piceno / PicenAmbiente Spa

Al fine di dare concreta attuazione degli accordi intercorsi nei precedenti articoli tra Comune di Ascoli – Ascoli Servizi Comunali e A.T.A. di Ascoli Piceno, l’A.T.A. si impegna ad emettere – ai sensi di legge - a favore della PicenAmbiente Spa una nota di credito relativo alle somme pagate per i conferimenti effettuati dalla PicenAmbiente Spa, per conto dei propri Comuni soci deleganti, per il periodo 1/2/2015 – 31/7/2015, già ricomprese nel pagamento delle fatture emesse da A.T.A. nei confronti di PicenAmbiente Spa num. 1 del 23/12/2015 e num. 1 del 18/3/2016, somma che l’A.T.A. riconosce essere invece dovuta alla società Ascoli Servizi Comunali. L’importo della nota credito da emettere è pari a € 1.090.144,95 oltre l’iva di legge, per un totale complessivo di € 1.199.159,45 iva compresa (Documento 7).

B) Regolazione rapporti economici e finanziari tra PicenAmbiente Spa / Ascoli Servizi Comunali Srl

Dopo aver ricevuto la nota di credito dell’importo complessivo pari a € 1.199.159,45 da parte di A.T.A., la PicenAmbiente Spa provvederà a regolarizzare la contabilizzazione e il pagamento delle fatture emesse nei propri confronti da Ascoli Servizi Comunali sino **al 21/09/2015**, per la somma complessiva di € 1.206.192,10 ivato.

(Documento 7).

Il pagamento della somma sopra indicata viene effettuata secondo le seguenti modalità:

-Quanto all’importo di € 1.199.144,95 iva compresa mediante cessione del credito della PicenAmbiente S.p.a. nei confronti di A.T.A., di cui alla nota di credito ricevuta, cessione che viene accettata sia dal cessionario Ascoli Servizi Comunali s.r.l. che dal debitore ceduto A.T.A. con la sottoscrizione del presente accordo, credito che potrà essere portato in compensazione del debito in carico alla Ascoli Servizi Comunali Srl nei confronti dell’A.T.A. dell’ATO 5 di Ascoli Piceno, come indicato all’art. 3;

-Quanto ad € 7.047,15, tale importo residuo sarà in parte compensato con la nota di credito emessa dall’ Ascoli Servizi Comunali Srl dell’importo pari ad € 5.680,23 iva compresa stornato a favore della PicenAmbiente Spa nell’ambito dei rapporti correnti tra Ascoli Servizi Comunali Srl e PicenAmbiente Spa, importo relativo agli €/t 0,45, somma corrispondente all’eccedenza rispetto al prezzo di conferimento €/ton 95,00 pattuito nella convenzione di cui alla citata delibera n° 21/2015.

D) In riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, D.ssa Gregori, RG n. 2885/2015, promosso dalla Picenambiente SpA in qualità di opposente, le parti rinunciano alle reciproche domande solo ed esclusivamente in relazione ai corrispettivi di cui alle fatture

FATTURE		
n°	DATA	IMPORTO
65	28/02/15	€ 144.394,28
92	31/03/15	€ 161.655,43
109	30/04/15	€ 170.779,28
115	31/05/15	€ 184.364,28
120	31/05/15	€ 1.352,42
124	30/06/15	€ 203.170,81
132	31/07/15	€ 226.239,88

avendo le stesse transatto ogni relativa contestazione mediante il riconoscimento del corrispettivo di cui alla sopracitate fatture

Resta inteso che il giudizio in parola continuerà limitatamente alle fatture e i relativi corrispettivi non oggetto di transazione ovvero con diverso riconoscimento da parte dell' opponente . Per cui il giudizio si intende solo parzialmente definito in via bonaria e transattiva essendo intenzione delle parti allo stato confermare la devoluzione della definizione delle voci e delle rispettive domande non transatte alla competenza del Giudice Adito.

La porzione di spese di giudizio, prudenzialmente e concordemente stimata nella misura di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dell'intero, relativa alle domande transatte è integralmente compensata tra le parti e i procuratori costituiti nei giudizi sottoscrivono il presente accordo, anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.

Art. 8 Ascoli Servizi Comunali/Comune di Castel di Lama

Le Parti decidono di definire in via transattiva i loro rapporti ed all'uopo stipulano la presente transazione, convenendo e stabilendo che:

1. In riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, RG n. 2350/2015, promosso dal Comune di Castel di Lama in qualità di opponente, le parti rinunciano alle reciproche domande solo ed esclusivamente in relazione ai corrispettivi di cui alle fatture

FATTURE		
n°	DATA	IMPORTO
422	31/12/14	€ 360,00 Saldo
PA/39	30/04/15	€ 13.905,31
PA/58	31/05/15	€ 14.282,71
PA/80	30/06/15	€ 13.874,89
PA/102	31/07/15	€ 13.348,37

avendo le stesse definitivamente transatto ogni relativa contestazione mediante il riconoscimento del corrispettivo di cui alla sopracitate fatture.

2. Resta inteso che il giudizio in parola continuerà limitatamente alle fatture e ai relativi corrispettivi non oggetto di transazione ovvero con diverso riconoscimento da parte dell' opponente. Per cui il giudizio si intende solo parzialmente definito in via bonaria e transattiva essendo intenzione delle parti allo stato confermare la devoluzione della definizione delle voci e delle rispettive domande non transatte alla competenza del Giudice Adito.
3. La porzione di spese di giudizio, prudenzialmente e concordemente stimata nella misura di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dell'intero, relativa alle domande transatte è integralmente compensata tra le parti e i procuratori costituiti nei giudizi sottoscrivono il presente accordo, anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
4. Regolano i rapporti economici per € 63.995,30 ivato come in allegato....(Documento 4)

Art. 9 Ascoli Servizi Comunali/Unione Montana del Tronto e Valfluvione

Le parti decidono di definire in via transattiva i loro rapporti ed all'uopo stipulano la presente transazione, convenendo e stabilendo che:

1. In riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, RG n. 2351/2015, promosso dal **Unione Montana del Tronto e Valfluvione** in qualità di opponente, le parti rinunciano alle reciproche domande solo ed esclusivamente in relazione ai corrispettivi di cui alla fattura:

FATTURE			
n°	DATA	IMPORTO	
PA/117	31/07/15	€	34.987,08

avendo le stesse definitivamente transatto ogni relativa contestazione mediante il riconoscimento del corrispettivo di cui alle sopracitata fattura.

2. Restando inteso che il giudizio in parola continuerà limitatamente alla fattura e al relativo corrispettivo non oggetto di transazione ovvero con diverso riconoscimento da parte dell'opponente. Per cui il giudizio si intende solo parzialmente definito in via bonaria e transattiva essendo intenzione delle parti allo stato confermare la devoluzione della definizione delle voci e delle rispettive domande non transatte alla competenza del Giudice Adito.
3. La porzione di spese di giudizio, prudenzialmente e concordemente stimata nella misura di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dell'intero, relativa alle domande transatte è integralmente compensata tra le parti e i procuratori costituiti nei giudizi sottoscrivono il presente accordo, anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
4. Regolano i rapporti economici per € 53.858,97 ivato come in allegato(Documento 5)

Art. 10 Ascoli Servizi Comunali/Comune di Spinetoli

Le Parti decidono di definire in via transattiva i loro rapporti ed all'uopo stipulano la presente transazione, convenendo e stabilendo che:

1. In riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, RG n. 2359/2015, promosso dal **Comune di Spinetoli** in qualità di opposente, le parti rinunciano alle reciproche domande solo ed esclusivamente in relazione ai corrispettivi di cui alle fatture:

FATTURE		
n°	DATA	IMPORTO
187	30/06/14	€ 3.675,91 saldo
68	28/02/15	€ 13.484,27
PA/4	31/03/15	€ 15.08,95
PA/42	30/04/15	€ 15.641,68
PA/61	31/05/15	€ 16.371,59
PA/79	31/05/15	€ 715,65
PA/83	30/06/15	€ 16.198,62
PA/105	31/07/15	€ 16.906,66

avendo le stesse definitivamente transatto ogni relativa contestazione mediante il riconoscimento del corrispettivo di cui alle sopracitate fatture.

2. Resta inteso che il giudizio in parola continuerà limitatamente alle fatture e ai relativi corrispettivi non oggetto di transazione ovvero con diverso riconoscimento da parte dell'opponente. Per cui il giudizio si intende solo parzialmente definito in via bonaria e transattiva essendo intenzione delle parti allo stato confermare la devoluzione della definizione delle voci e delle rispettive domande non transatte alla competenza del Giudice Adito.
3. La porzione di spese di giudizio, prudenzialmente e concordemente stimata nella misura di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dell'intero, relativa alle domande transatte è integralmente compensata tra le parti e i procuratori costituiti nei giudizi sottoscrivono il presente accordo, anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
4. Regolano i rapporti economici per € 107.963,23 ivato come in allegato....(Documento 6)

Art.11 Esecuzione dell'accordo

Il presente accordo è espressamente condizionato all'esatta e puntuale esecuzione di tutto quanto sopra rappresentato.

Tutti i rapporti economici tra le parti, come sopra definiti, devono essere regolarizzati entro 10 giorni dalla firma del presente atto.

Tutte le cause citate in premessa in corso tra le parti relativamente alla gestione dei rifiuti urbani verranno abbandonate nello stato in cui si trovano attualmente.

Ciascuna Parte si obbliga, per quanto di ragione, a porre in essere tutte le attività necessarie perché la presente transazione abbia completa attuazione, nonché per le estinzioni dei giudizi in corso.

Le parti specificano che sotto il profilo fiscale e civilistico il presente accordo transattivo , per tutte le motivazioni indicate nella narrativa in premessa e per quanto oggetto dello stesso, trovano rispondenza nell articolo 109 com 1 seconda parte del dpr n 917/1986, ai fini iva nell' ' art,26 comma 2, dpr n633/1972 e nei principi contabili 15 (crediti) 16 e (debiti) oltre che nel OIC 29.59 riferito ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell' esercizio.

Art. 12 Obblighi delle Parti

Con l'adempimento di quanto sopra convenuto le Parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla da richiedere o pretendere l'una verso l'altra per qualsiasi titolo, motivo o ragione ricollegabile ai rapporti enunciati in premessa, che considerano definitivamente ed irrevocabilmente conciliati e transatti, con rinuncia dei rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà professionale ex. art. 68 della legge professionale forense (R.D.L. n.1578 del 27/11/1933).

Art. 13 Registrazione dell'atto

Il presente contratto di transazione, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati:

Documento n. 1 Ascoli Servizi Comunali/A.T.A. di Ascoli Piceno

Documento n. 2 Ascoli Servizi Comunali/A.T.A. di Ascoli Piceno

Documento n. 3 Ascoli Servizi Comunali /Picenambiente

Documento n. 4 Ascoli Servizi Comunali /Comune di Castel di Lama

Documento n. 5 Ascoli Servizi Comunali /Unione Montana del Tronto e Valfabbrizione

Documento n. 6 Ascoli Servizi Comunali /Comune di Spineto

Documento n. 7 PicenAmbiente Spa/A.T.A./Ascoli Servizi Comunali

Redatto in Ascoli Piceno in triplice copia il giorno

Per tale effetto sottoscrivono l'atto:

l'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) dell'ATO Rifiuti n. 5 di Ascoli Piceno

Dirigente dott.ssa Fiorella Pierbattista

.....

Ascoli Servizi Comunali srl

legale rappresentante *pro tempore*

.....

Picenambiente SpA

legale rappresentante *pro tempore*

.....

Comune di Ascoli Piceno

Dirigente

.....

Comune di Castel di Lama

Dirigente

.....

Comune di Spinetoli

Dirigente

.....

Unione Montana del Tronto e Valfluvione

Dirigente

.....

la Provincia di Ascoli Piceno

Dirigente del Servizio Tutela ambientale dott.ssa Luigina Amurri

.....

Per consenso ed adesione:

Avv. Paolo Volpi.....
Avv. Massimo Ortenzi.....
Avv. Massimino Luzi.....
Avv. Giampiero Casagrande.....
Avv.....